

# Comando Legione Carabinieri Molise

Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria

Codice Fiscale 92042660701

REP. NR. \_\_\_/\_\_\_ in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE A TEMPO DETERMINATO CON  
ASL/ISTITUZIONE/ENTE SANITARIO PER IL SERVIZIO DI \_\_\_\_\_

da assicurare presso l'Infermeria Presidiaria del Comando Legione Carabinieri Molise di  
Campobasso.

L'anno \_\_\_ addì \_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Campobasso, nell'ufficio del Capo Servizio  
Amministrativo del Comando Legione Carabinieri Molise,

## VISTO

- il comma 6 dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n.106 S.O.;
- il Decreto Interministeriale Sanità Difesa 31 ottobre 2000;
- il D.M. 8 agosto 1996, n. 690 "Regolamento recante disposizioni di attuazione degli artt. 2 e 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito degli enti, distaccamenti, dei reparti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica nonché di quelli a carattere Interforze";
- l'art. 1 della Legge 27 dicembre 1975 n.790;
- il Nulla Osta tecnico della Direzione di Sanità del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri concesso con il foglio n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;

## PREMESSO CHE

si rende necessario stipulare, a mente di quanto previsto dal D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 art. 7 comma 6, un accordo di collaborazione a tempo determinato per assicurare il servizio di \_\_\_\_\_ presso l'Infermeria Presidiaria del Comando Legione Carabinieri Molise di Campobasso, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;

## TRA

il suddetto Ente (di seguito denominato Comando) legalmente rappresentato dal Capo del Servizio Amministrativo nella persona del Capitano amm. Gianluca FERENTE e l'Istituzione Sanitaria (di seguito denominata Istituzione) \_\_\_\_\_ rappresentata legalmente da \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ a \_\_\_\_\_ ( ) e domiciliato in \_\_\_\_\_ ( ) via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_,

## SI CONVIENE:

### Art. 1

L'Istituzione si obbliga ad assicurare il servizio di \_\_\_\_\_ presso l'Infermeria Presidiaria del Comando Legione Carabinieri Molise sito in Campobasso, Contrada Colle delle Api n. 80, tramite il Dott. \_\_\_\_\_ (di seguito denominato professionista), nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_. Tale servizio dovrà essere assicurato nei giorni di \_\_\_\_\_, per un totale di \_\_\_\_\_ ore settimanali, salvo provvedere alla sostituzione con altro sanitario compatibile con l'incarico.

#### **Art. 2**

In applicazione all'art. 54 del R.C.G.S. l'Istituzione ha presentato con lettera datata \_\_\_\_\_ richiesta di esonero dal deposito cauzionale a garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dal presente accordo, previo sconto dello 0,75%.

#### **Art. 3**

Il Comando corrisponderà all'Istituzione un compenso orario forfetario omnicomprensivo pari a € \_\_\_\_\_ ovvero di € \_\_\_\_\_ mensili che per effetto del citato sconto dello 0,75% saranno pari ad € \_\_\_\_\_, sulla base di uno statino mensile del dovuto predisposto dal Comando, firmato dal professionista nonché dal responsabile del Servizio.

#### **Art. 4**

Sarà cura dell'Istituzione versare a favore del professionista i contributi previdenziali al rispettivo istituto previdenziale, secondo le misure previste dalla vigente normativa. Il Comando provvederà a verificare che il professionista sia provvisto di polizza assicurativa che copra i rischi derivanti da danni da responsabilità professionale verso terzi e da infortuni subiti a causa e in occasione dell'attività svolta.

#### **Art. 5**

Il presente accordo ha il valore complessivo di € \_\_\_\_\_ che verrà imputato sul capitolo di bilancio 4825-8 – programma \_\_\_\_\_ - per l'esercizio finanziario 2014.

#### **Art. 6**

Il presente accordo deve intendersi a tempo determinato e ha validità dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

#### **Art. 7**

Il presente accordo potrà essere risolto dal Comando, a mezzo lettera raccomandata con A.R. almeno 30 giorni prima della scadenza del termine, nei seguenti casi:

- qualora ricorrano le condizioni di risoluzione previste dagli Accordi Collettivi di categoria;
- qualora si accerti che le esigenze in argomento possano essere soddisfatte con proprio personale militare di pari livello professionale;
- qualora si disponga la soppressione del servizio;
- qualora non si disponga di adeguati stanziamenti di bilancio;
- qualora si verifichi l'assenza del collaboratore per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni continuativi;
- qualora si accerti lo svolgimento presso ambulatori privati, in favore del personale dell'Arma dipendente dal Comando contraente e loro familiari, di attività clinico-diagnostiche effettuabili efficacemente presso le strutture messe a disposizione dallo stesso Comando.

#### **Art. 8**

Qualora l'Istituzione intendesse recedere dall'accordo dovrà darne comunicazione al Comando, con lettera raccomandata A/R., almeno 30 giorni prima della richiesta cessazione.

#### **Art. 9**

I pagamenti saranno effettuati mensilmente a favore dell'Istituzione entro 60 giorni dalla data di compilazione dello statino di cui al precedente art. 3.

#### **Art. 10**

Le prestazioni professionali oggetto del presente accordo sono esenti da IVA ai sensi del DM del Ministro della Salute e del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17.05.2002.

Le ritenute fiscali sono quelle previste dalle norme vigenti in materia.

#### **Art. 11**

Il rappresentante legale dell'Istituzione dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che il professionista incaricato della prestazione:

- è residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ ;
- ha come codice fiscale il seguente: \_\_\_\_\_ ;
- ha come codice previdenziale presso \_\_\_\_\_ il seguente: \_\_\_\_\_ ;
- possiede i titoli accademici e di studio previsti dalla legge;
- è iscritto all'Albo dell'Ordine provinciale di \_\_\_\_\_ ;

- non riveste posizioni di incompatibilità con il presente incarico;
- non ha riportato condanne penali e provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di provvedimenti giudiziari ed amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e non è incorso nel procedimento di cui all'art. 75 del D.P.R. 309/1990;
- non è sottoposto a procedimenti penali.

**Art. 12**

Il professionista incaricato ed il legale rappresentante dell'Istituzione autorizzano ai sensi del D.Lgs 196/2003 il trattamento dei dati personali forniti per la gestione del presente accordo.

**Art. 13**

Il presente accordo sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso e le relative spese di bollo, copia e stampa sono a carico dell'Istituzione, a mente di quanto previsto dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 1975, n.790.

Fatto, letto e sottoscritto alla data di cui sopra.

**VISTO PER L'ACCETTAZIONE**

**PER L'AMMINISTRAZIONE**

**PER L'ISTITUZIONE SANITARIA**

---

**VISTO PER L'APPROVAZIONE  
IL COMANDANTE**

---